



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del D.Lgs. N.231/2001

Aggiornamenti al documento

Edizione	Descrizione
Aprile 2008	Prima versione del Modello approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24/4/2008
Dicembre 2011	Nuova impostazione del Modello e aggiornamento dei reati e dei presidi approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15/12/2011
Giugno 2013	Aggiornamento dei reati e dei presidi. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20/6/2013
Gennaio 2014	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/1/2014
Novembre 2015	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5/11/2015
Dicembre 2016	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15/12/2016
Settembre 2017	Approvato dal Consiglio di Amministrazione 14/9/2017

Indice e sommario

Premessa	4
Introduzione al Documento	4
Quadro Normativo e Regolamentare	5
Parte Generale	6
I PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231	6
Responsabilità amministrativa a carico delle Persone Giuridiche, Società e Associazioni	6
Catalogo Illeciti amministrativi	7
Il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	8
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BANCA PROFILO	10
Realizzazione del Modello	10
Obiettivi perseguiti dalla Banca con l’adozione del Modello	11
Destinatari	11
Diffusione del Modello e formazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali	12
Diffusione del Modello ai Collaboratori e ai Soggetti Esterni	12
Regole di emanazione ed aggiornamento	12
ORGANISMO DI VIGILANZA	13
Nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza	13
Compiti e Poteri dell’Organismo di Vigilanza	13
FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	14
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza: segnalazioni da parte dei Destinatari	14
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza: obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	15
Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza: flussi informativi nei confronti degli Organi Sociali	16
Raccolta e conservazione delle informazioni	17
SISTEMA DISCIPLINARE	17
Condotte sanzionabili	17
Sanzioni per i dipendenti	18
Procedimento sanzionatorio a carico dei dipendenti	19
Misure nei confronti degli Amministratori	19
Misure nei confronti dei Collaboratori e Soggetti Esterni	20
Parte Speciale	21
I REATI CHE POSSONO INTERESSARE LA BANCA	21
MAPPA DEI REATI RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL D.LGS. N. 231	23
SCHEDE DI DETTAGLIO – PRESIDIO SPECIFICI 231	41
Scheda 1 – Reati contro la Pubblica Amministrazione	41
Scheda 2 – Reati Societari	42
Scheda 3 – Abusi di mercato	44
Scheda 4 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria	45
Scheda 5 – Reati ambientali	46
Allegati	48
Allegato 1 – Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli Enti (decreto legislativo 8 giugno e 2001, n. 231)	48

Premessa

Introduzione al Documento

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il “**Modello**”) adottato da Banca Profilo (di seguito anche la “**Banca**”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche il “**Decreto**” o il “**D.Lgs. 231/2001**”) e in ottemperanza “Direttiva in materia di responsabilità amministrativa degli Enti” della Capogruppo Arepo BP SpA (di seguito la “Direttiva”).

Sebbene l’adozione di un Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la Banca - sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, nonché delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri Dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla redazione del presente Modello.

Il Modello identifica l’insieme delle regole organizzative, operative e di comportamento - in funzione delle specifiche attività svolte dalla Banca - idonee a prevenire il rischio connesso al compimento dei reati previsti dal Decreto, nonché ad evitare che venga riconosciuta in capo alla Banca una responsabilità amministrativa conseguente alla commissione degli illeciti ad opera dei destinatari del presente Modello (cfr. paragrafo “[Destinatari](#)”).

Alla luce di quanto indicato, si precisa che sono parte integrante del presente Modello le disposizioni interne della Banca tempo per tempo vigenti, ovvero:

- la Carta dei Principi Codice di Comportamento
- lo Statuto
- le Policy e i Regolamenti
- il Manuale delle Procedure Aziendali
- gli Ordini di Servizio
- ogni altra disposizione interna a contenuto normativo e/o precettivo

in quanto rappresentano parti sostanziali del sistema dei controlli e dei presidi predisposti dalla Banca, funzionali anche al raggiungimento degli scopi che si prefissa il Modello stesso.

Il presente Modello si compone di tre Parti:

- Parte Generale: contiene i principi generali del Decreto, le modalità di adozione, integrazione e modifica del Modello, il sistema di formazione e diffusione del Modello ai Destinatari, i flussi informativi tra le Funzioni della Banca e l’Organismo di Vigilanza, nonché il Sistema Disciplinare in materia adottato dalla Banca.
- Parte Speciale: sono identificati, per ogni fattispecie di illecito trattato nel Decreto e rilevante per la Banca, le misure e i presidi predisposti dalla Banca al fine di prevenire la commissione di detti illeciti.
- Allegati: il Modello è completato da un allegato, contenente l’elenco di tutte le fattispecie di reati previsti dal Decreto, che ne costituiscono parte integrante.

Quadro Normativo e Regolamentare

I riferimenti normativi a cui la Banca si è attenuta nella predisposizione del Documento sono di seguito indicati:

- D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- D.Lgs. 58/1998 e successive modificazione, "Testo Unico della Finanza"
- D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Legge 146/2006 e successive modificazioni "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"
- Relazione ministeriale accompagnatoria al D.Lgs. n. 231/2001
- Linee Guida ABI e successivi aggiornamenti, "Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche"

Parte Generale

I PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231

Il 4 luglio 2001 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Responsabilità amministrativa a carico delle Persone Giuridiche, Società e Associazioni

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (modellata sostanzialmente sullo schema della responsabilità penale) **a carico degli Enti** dotati di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito gli “Enti”), per alcuni reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel Decreto e sue successive integrazioni, qualora perpetrati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro) di cui all’*art. 5* del Decreto, vale a dire:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (cosiddetti “**soggetti apicali**”);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti “**soggetti sottoposti a direzione o vigilanza**”).

In particolare, per soggetti apicali devono intendersi i componenti degli Organi Sociali ed il Direttore Generale.

Sono altresì da considerare apicali i soggetti cui è attribuita la responsabilità di un’Area della Banca.

Per l’individuazione dei soggetti sottoposti a direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali, di regola assumerà rilievo l’inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato/parasubordinato, ma potranno rientrare nella previsione di legge anche situazioni particolari in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni legati alla Banca da specifico mandato (cfr. paragrafo “[Destinatari](#)”).

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione o vigilanza) rileva ai fini della responsabilità dell’Ente e dell’onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da

soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità per la circostanza che tali soggetti sono considerati espressione della politica aziendale e, quindi, rappresentanti della volontà dell'Ente.

Di contro, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza, ai sensi dell'*art. 7* del Decreto, l'Ente è responsabile qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In tal caso, la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello compiuto.

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) **nell'interesse o a vantaggio dell'Ente** stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di soggetti terzi (*Art. 5, comma 2*). I due requisiti dell'interesse e del vantaggio sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'Ente; il vantaggio, quale evento, fa riferimento alla concreta acquisizione di una utilità economica per l'Ente; l'interesse si configura qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nell'interesse dei quali il reato sia stato commesso. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

Per tutti gli illeciti commessi sono infatti previste **sanzioni pecuniarie**; per i casi più gravi sono previste **misure interdittive**, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione⁽¹⁾, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, oltre all'irrogazione di sanzioni amministrative/pecuniarie di varia entità.

Catalogo Illeciti amministrativi

I reati che fanno sorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente sono espressamente indicati dal Legislatore e rientrano nelle seguenti **categorie**:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto)
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

⁽¹⁾ La **Pubblica Amministrazione** ricomprende le Autorità di Vigilanza, le Autorità Fiscali, nonché la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri.

In tale ambito;

- il **Pubblico Ufficiale** è la qualifica riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autorizzativi o certificativi.
- l'**Incaricato di Pubblico Servizio** è colui il quale, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

- Concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)
- Falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*. 1 del Decreto)
- Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto)
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)
- Reati transnazionali (art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

Per maggiori dettagli su tutti reati previsti dal Decreto si rinvia all'elenco analitico di cui all'[Allegato 1 – Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli Enti \(decreto legislativo 8 giugno e 2001, n. 231\)](#) .

L'elenco dei reati di cui all'Allegato 1 è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del Legislatore. Da qui l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza del Modello previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati (cfr. paragrafo "[Regole di emanazione ed aggiornamento](#)").

Il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Soggetti “apicali”

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa per i reati commessi dai soggetti apicali, prevede una **forma** specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (cd. Organismo di Vigilanza);
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Per i reati commessi da soggetti apicali, quindi, non basta che l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione. Occorre che l'Ente abbia anche affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento. È altresì necessario che l'Organismo di Vigilanza abbia svolto con cura i compiti di vigilanza e controllo e il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il Modello (*art. 6, comma 1 del Decreto*).

Sotto questo profilo, la funzione che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad adempiere è particolarmente delicata, in quanto lo stesso è chiamato a vigilare sull'effettiva operatività del Modello, a verificarne l'adeguatezza anche alla normativa vigente, a monitorare l'attività sociale ed a individuare eventuali nuove esigenze che richiedono un aggiornamento del Modello (si veda al riguardo il successivo paragrafo "[Organismo di Vigilanza](#)").

Inoltre, sempre con riferimento all'esclusione della responsabilità dell'Ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, il Decreto prevede che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
4. prevedere obblighi di informazione da parte dei soggetti coinvolti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli stessi.

Soggetti "sottoposti a direzione o vigilanza"

Diversamente, nel caso in cui il reato sia stato commesso dai soggetti sottoposti a direzione o vigilanza, l'articolo 7 del Decreto prevede che l'Ente sia responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si

presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'Ente abbia *“adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Il Decreto stabilisce inoltre che l'efficace attuazione dei modelli richiede quantomeno: i) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso nell'ipotesi in cui vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ii) nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BANCA PROFILO

Banca Profilo ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, al fine di costruire un sistema strutturato e organico di presidi organizzativi, operativi e comportamentali nonché – più in generale - di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volti a prevenire la commissione delle tipologie di illeciti contemplati dal Decreto.

Realizzazione del Modello

Per la costruzione del Modello la Banca ha analizzato tutte le fattispecie di reato richiamate dal Decreto al fine di identificare quelle rilevanti (di seguito *“illeciti rilevanti”*) in relazione alla propria operatività, ovvero quelle che possono concretamente impegnare la responsabilità amministrativa della Banca.

La Banca, in relazione agli illeciti rilevanti, ha quindi: i) identificato i processi (e i soggetti coinvolti) nell'ambito dei quali può essere commessa ciascuna fattispecie di illecito rilevante, ii) mappato le misure ed i presidi adottati idonei a prevenire il rischio connesso al compimento di ciascun illecito.

Operativamente, con riferimento a ciascun **illecito rilevante** la Banca:

- a) ha valutato il livello di rischio di compimento dell'illecito in considerazione della propria operatività, assegnando un livello di priorità (alto/basso);
- b) ha identificato, per gli illeciti rilevanti a priorità alta, i processi (e i soggetti coinvolti) potenzialmente a *“rischio reato”*, ossia i processi il cui svolgimento potrebbe costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- c) ha identificato e valutato l'idoneità dei presidi esistenti (descritti nelle disposizioni interne adottate dalla Banca) a prevenire il rischio di compimento dei reati;
- d) qualora necessario, ha integrato i presidi esistenti con ulteriori presidi specifici ai fini del Decreto, sintetizzati in apposite schede di dettaglio (cfr. paragrafo [“SCHEDE DI DETTAGLIO – PRESIDI SPECIFICI 231”](#)).

I risultati dell'analisi sono contenuti nella Parte Speciale del presente Modello - [MAPPA DEI REATI RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL D.LGS. N. 231](#).

Obiettivi perseguiti dalla Banca con l'adozione del Modello

Banca Profilo ritiene che l'adozione di un Modello possa concorrere efficacemente a sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca (cfr. paragrafo "[Destinatari](#)") affinché seguano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività.

In particolare, mediante la mappatura degli illeciti rilevanti, dei relativi "processi a rischio" e dei presidi posti in essere dalla Banca, il Modello si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca nei processi "a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Banca;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Banca in quanto (anche nel caso in cui la Banca fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Banca intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Banca, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività "a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure istituite.

Destinatari

Sono destinatari del Modello:

- i soggetti in posizione apicale, ovvero componenti degli Organi Sociali, il Direttore Generale ed i Responsabili di Area;
- i soggetti sottoposti a direzione o controllo, ovvero tutti coloro che intrattengano con la Banca un rapporto di lavoro subordinato (di seguito "Dipendenti") o parasubordinato (di seguito "Collaboratori");
- tutti coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Banca da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sono legati alla stessa da uno specifico mandato o da rapporti contrattuali (ad es. fornitura, etc.) (di seguito anche "Soggetti Esterni").

Si precisa che i contratti che regolano i rapporti con i Collaboratori e i Soggetti Esterni devono prevedere apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente Modello.

L'insieme dei Destinatari, così come definito, è tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Modello con la massima diligenza.

Diffusione del Modello e formazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali

È obiettivo della Banca garantire, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/01, una corretta conoscenza e diffusione del contenuto del Decreto e del presente Modello, che ne costituisce l'attuazione, sia alle risorse già presenti nella Banca sia a quelle eventualmente da inserire.

Una copia del Modello è resa disponibile a tutti i **Dipendenti** della Banca tramite la pubblicazione del Modello stesso nella Intranet Aziendale.

In aggiunta a quanto sopra descritto, il Modello adottato ed i relativi aggiornamenti:

- sono inviati dalla Funzione Organizzazione a tutti i Dipendenti per e-mail con ricevuta di lettura; ciascun Dipendente deve attestare la ricezione del Modello tramite risposta e-mail alla Funzione Organizzazione;
- sono consegnati a tutti i nuovi Dipendenti dalla Funzione Risorse Umane in sede di formalizzazione del rapporto contrattuale, che provvede alla raccolta della relativa attestazione di ricezione.

La diffusione del Modello e dei relativi aggiornamenti presso gli **Organi Sociali** è in capo alla Funzione Legale e Societario che inoltra via e-mail la documentazione e riceve tramite lo stesso canale da ciascun membro la relativa attestazione di ricezione.

Per quanto riguarda l'attività formativa, gestita dalla Funzione Risorse Umane in stretta cooperazione con l'ODV, ai Dipendenti e ai componenti degli Organi Sociali saranno fornite tutte le informazioni relative al Modello tramite un'apposita attività formativa periodica.

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con la Funzione Risorse Umane, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La partecipazione dei Dipendenti e dei componenti degli Organi Sociali alle attività formative è da ritenersi obbligatoria.

Diffusione del Modello ai Collaboratori e ai Soggetti Esterni

L'adozione ed il contenuto del presente Modello (nonché successivi aggiornamenti) sono altresì comunicati dalla Banca ai Collaboratori e ai Soggetti Esterni in modo che gli stessi possano provvedere a conformare il loro comportamento in base a quanto previsto dal Modello con riferimento alle attività in cui sono coinvolti e siano pertanto consapevoli delle conseguenze in caso di mancata osservanza dello stesso. A tal fine, la contrattualistica della Banca con i Collaboratori e i Soggetti Esterni prevede la consegna del Modello con relativa attestazione di ricezione.

Regole di emanazione ed aggiornamento

Il Modello viene adottato (e aggiornato) da parte della Banca con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza. L'adozione del Modello, così come

l'aggiornamento dello stesso devono essere comunicati alla Capogruppo Arepo BP, come richiesto dalla "Direttiva in materia di responsabilità amministrativa degli Enti" di Arepo BP SpA.

Il Modello deve essere aggiornato nel caso intervengano modifiche alla normativa di riferimento ovvero al sistema di procedure interne e di controlli adottato dalla Banca, nonché qualora si renda necessario integrare e/o modificare le regole e le norme comportamentali della Banca.

All'Organismo di Vigilanza spetta il compito di promuovere e coordinare il processo di aggiornamento e revisione del Modello, in stretta collaborazione con le altre Funzioni della Banca (es. Legale e Societario, Compliance e Antiriciclaggio, Organizzazione, Internal Audit, Risorse Umane).

ORGANISMO DI VIGILANZA

Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale nominato da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, costituito da almeno 3 membri e la cui composizione deve essere comunicata alla Capogruppo, così come previsto dalla Direttiva.

La disciplina della nomina, della composizione, dei requisiti, della durata e del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è descritta nel dettaglio nel Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Con delibera del 30 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza.

Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è **affidato** il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. In particolare, il potere/dovere di vigilare che compete all'Organismo di Vigilanza riguarda:

- l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nella Parte Speciale in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali (cfr. paragrafo successivo "[Regole di emanazione ed aggiornamento](#)").

In tale ambito, l'ODV può svolgere due tipi di verifiche nelle aree di attività "a rischio" identificate nel Modello:

- verifiche sugli atti: verifiche periodiche, sugli atti prodotti dalla Banca o da essa comunque utilizzati/ricevuti (ad esempio: verifica dei principali atti societari in aree di attività a rischio);
- verifiche delle procedure: verifiche periodiche finalizzate ad analizzare l'effettivo funzionamento del presente Modello.

Gli ulteriori poteri e le funzioni specifiche dell'Organismo di Vigilanza, così come le modalità di attuazione delle medesime, sono descritti in dettaglio nel Regolamento Interno dell'ODV.

FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto individua specifici *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

L'esistenza di sistematici flussi informativi rappresenta un fondamentale strumento per l'efficace svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: segnalazioni da parte dei Destinatari

Tutti i Destinatari dovranno portare a conoscenza dell'ODV, mediante invio allo stesso:

- ogni informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello, sia di natura ufficiosa che relativa ad atti ufficiali;
- la documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate;

In proposito, si fa presente che la segnalazione non deve necessariamente essere anticipata al proprio superiore gerarchico.

L'ODV analizzerà e valuterà direttamente tutte le segnalazioni ricevute e si confronterà al riguardo con il Responsabile Risorse Umane, salvo il caso in cui il soggetto coinvolto sia il medesimo Responsabile o un altro soggetto operante in detta Funzione, in modo da attivare la procedura di indagine ed eventualmente il procedimento disciplinare (cfr. paragrafo successivo [“Procedimento sanzionatorio a carico dei dipendenti”](#)).

Si precisa inoltre che le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni o sospetti di violazioni o tentate violazioni del Modello e/o delle procedure che ne costituiscono l'attuazione devono necessariamente essere inoltrate in forma scritta. È consentita la segnalazione in forma anonima; tuttavia in considerazione dei rischi – connessi all'anonimato – di segnalazioni poco attendibili e infondate, le segnalazioni anonime saranno valutate con particolare attenzione.

L'invio delle segnalazioni potrà effettuarsi alternativamente o mediante e-mail all'indirizzo organismodivigilanza231@bancaprofilo.it o via posta all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza presso la Sede Operativa di Banca Profilo S.p.A.

L'indirizzo e-mail indicato è accessibile solo ai componenti dell'ODV ed è predisposto in modo che le segnalazioni stesse non possano essere modificate o cancellate dagli stessi.

Per quanto concerne le segnalazioni pervenute all'ODV via posta si prevede che, al fine di garantire la maggior trasparenza possibile nell'esame delle stesse, l'ODV, al momento della ricezione, provveda a siglare un apposito registro cartaceo con data e ora di ricezione, ed a comunicare prontamente dell'avvenuta ricezione a tutti i membri dell'ODV, che provvederanno tempestivamente ad analizzare la segnalazione ricevuta.

In ogni caso, l'ODV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante; in particolare, è fatto obbligo ai membri dell'ODV di non comunicare a terzi l'identità del segnalante (ove nota), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate in mala fede.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

I Responsabili delle Funzioni della Banca devono trasmettere all'ODV, mediante invio all'indirizzo mail organismodivigilanza231@bancaprofilo.it, le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per gli illeciti previsti dal Decreto;
- gli accessi o le richieste formulate dalle Autorità di Vigilanza in sede di ispezione, aventi ad oggetto fattispecie che possano integrare la responsabilità della Banca ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- i rapporti preparati dai Responsabili stessi nell'ambito della loro attività di controllo (cd "di linea") dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: flussi periodici ed ad evento

Di seguito si riepilogano i flussi informativi periodici ed ad evento indirizzati all'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della Banca relativi alle seguenti tematiche:

- *Tableau de Bord* da parte delle Funzioni di Controllo, contestualmente all'invio agli Organi Sociali;
- Informativa almeno semestrale da parte del Dirigente Preposto in merito (i) alle attività svolte, con evidenza di eventuali punti di attenzione, (ii) alle azioni intraprese per il loro

superamento e (iii) alle valutazioni di affidabilità e adeguatezza del sistema dei controlli interni sull'informativa contabile e finanziari;

- Registro dei contenziosi, da parte della Funzione Legale e Societario, in occasione di ogni rilevante aggiornamento dello stesso e comunque con periodicità trimestrale;
- *Report* informativo da parte del Responsabile Sicurezza, con periodicità annuale e in occasione del verificarsi di incidenti di sicurezza fisica.

Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza: flussi informativi nei confronti degli Organi Sociali

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

Sono assegnate all'ODV i seguenti flussi informativi verso gli organi sociali:

- su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale;
- annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

In tale ambito, l'ODV predisporre con cadenza annuale una relazione sull'attività svolta, avente per oggetto:

- l'attività svolta dall'ODV;
- le segnalazioni ricevute;
- gli eventi considerati rischiosi;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Banca, sia in termini di efficacia del Modello.
- annualmente, l'Organismo di Vigilanza invia al Consiglio di Amministrazione la programmazione delle attività per l'anno successivo.

Qualora l'ODV rilevi criticità riferibili all'Amministratore Delegato, al Presidente o ad uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione, la corrispondente segnalazione verrà prontamente riferita a tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione che verranno prontamente convocati e riuniti con esclusione del soggetto interessato.

Gli incontri con gli Organi ai quali l'ODV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite e archiviate dall'ODV stesso.

L'ODV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, qualora non coincida con l'Organismo di Vigilanza stesso, e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ove sia richiesta la presenza dell'ODV questa si ritiene sussistente anche ove non siano presenti tutti i suoi membri a condizione che:

- la convocazione sia stata inviata (o comunque sia nota) a tutti i membri;
- nessuno dei membri assenti si opponga con comunicazione scritta inviata in tempo utile agli altri membri.

L'ODV al fine di eseguire correttamente le proprie funzioni, ha la facoltà di coordinarsi con le Funzioni competenti presenti nella Banca per i diversi profili specifici.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, *report*, segnalazione sia cartacea sia su formato elettronico menzionata nel presente Modello o comunque inerente le materie trattate nel medesimo, sarà opportunamente protocollata ed archiviata in formato cartaceo e/o per il tramite di apposita *directory* il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'ODV.

Tutto il materiale di competenza e di interesse dell'ODV sarà archiviato nella *directory* per un periodo di tempo ordinariamente di 10 anni, salvo che, per particolari necessità, l'ODV chieda un tempo di archiviazione maggiore. Il tempo di archiviazione della documentazione cartacea è al pari di quella informatica di 10 anni, sempre fatto salvo che, per particolari necessità, l'ODV chieda un tempo maggiore.

SISTEMA DISCIPLINARE

In conformità alle disposizioni del Decreto (art. 6, comma 2, lett. e); art. 7, comma 4, lett. b)), la Società prevede l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni, che compongono il sistema disciplinare, sono individuate dalla Società in base ai principi di proporzionalità ed effettività (in base alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, realmente sanzionatoria), e tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano (dipendenti, amministratori, sindaci o collaboratori).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali e di procedimenti innanzi al Giudice del Lavoro, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Banca in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Condotte sanzionabili

Costituiscono condotte sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previsti dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, anche mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri di documentazione non veritiera;

- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione concernente l'attuazione del Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- l'impedimento dell'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti all'attuazione del Modello;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Costituiscono parimenti violazione del Modello Organizzativo:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Modello Organizzativo o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Modello stesso;
- il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di violazione dello stesso con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

In conformità con le disposizioni del Decreto è perseguibile, e pertanto sanzionabile, altresì il mero *tentativo* di esercizio delle condotte sopra descritte.

Inoltre, le sanzioni disciplinari sono comminate nei confronti dei membri del **Consiglio di Amministrazione** e dei **Responsabili delle Funzioni Banca** che, per negligenza o imperizia, non abbiano saputo individuare e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, la perpetrazione dei reati.

Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello tenuti dai lavoratori dipendenti sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni erogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (Aree Professionali/Quadri Direttivi e Dirigenti), ai quali si rinvia per una completa trattazione del tema.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, in attuazione del principio di proporzionalità, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Procedimento sanzionatorio a carico dei dipendenti

Il procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa interna della Banca è stato predisposto nel pieno rispetto delle procedure indicate dall'*articolo 7* della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal Contratto Collettivo Nazionale.

L'ODV, coerentemente con quanto previsto nel paragrafo [Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza](#) del presente Modello, valuta direttamente tutte le segnalazioni ricevute e si confronta al riguardo con il Responsabile Risorse Umane, salvo il caso in cui il soggetto coinvolto sia il medesimo Responsabile o un altro addetto operante in tale ufficio.

Nel corso di detta analisi, l'ODV collabora con il Responsabile Risorse Umane comunicandogli tutte le informazioni di cui sia venuto in possesso in modo da attivare ed integrare efficacemente la procedura di indagine ed eventualmente il procedimento disciplinare previsto dalla normativa interna della Banca (cfr. la procedura "Amministrazione del Personale").

Concordemente l'ODV ed il Responsabile Risorse Umane, determineranno altresì l'opportunità, ove possibile, di ascoltare direttamente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Il Responsabile Risorse Umane o in sua vece l'ODV (nel caso in cui lo stesso Responsabile o un addetto dell'ufficio sia coinvolto nell'indagine), informerà l'Amministratore Delegato sugli sviluppi delle singole indagini attivate, interpellandolo per le decisioni risolutive da adottare.

In ogni caso nei confronti del dipendente sospettato del compimento (o anche solo del tentato compimento) di condotte in violazione di quanto previsto dal presente Modello e più in generale della realizzazione di alcuno degli illeciti previsti nel D.Lgs. n. 231/01, verrà applicato il procedimento disciplinare previsto dalla normativa interna della Banca (cfr. procedura "Amministrazione del Personale") e, qualora venga riconosciuto responsabile di tali condotte, verranno applicate le sanzioni previste dalla citata disciplina interna.

Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso in cui le condotte sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello siano state poste in essere da parte di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ODV informerà gli Organi Sociali, i quali, con l'esclusione dell'Amministratore interessato, provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le condotte sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello siano state poste in essere da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ODV informerà gli Organi Sociali competenti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

Resta ferma la identica competenza del Collegio Sindacale nell'ipotesi di cui all'art. 2406 c.c.

Misure nei confronti dei Collaboratori e Soggetti Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori e dai Soggetti Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di illeciti potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o in altri accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Banca, come nel caso di applicazione da parte del Giudice competente delle misure previste dal Decreto.

Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello definisce le regole operative, comportamentali e di controllo che devono guidare tutti i Destinatari del Modello nella gestione delle attività, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tutti i Destinatari devono adottare comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato sottodescritte.

I REATI CHE POSSONO INTERESSARE LA BANCA

Tra le categorie di reati attualmente contemplate dal Decreto, la Banca ha individuato quelle che concretamente possono impegnare la propria responsabilità:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art.25);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- Falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Reati societari (art. 25-*ter*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies*);
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio (art. 25-*octies*). Con specifico riferimento al reato di auto-riciclaggio, la Banca ha ritenuto, anche sulla base dell'orientamento espresso da Confindustria nella Circolare n. 19867, di circoscrivere i reati fonte dell'auto-riciclaggio esclusivamente ai reati presupposto della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 comportanti movimentazione di liquidità;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*). Le fattispecie di reati ambientali a basso rischio di commissione non sono riportate nella parte speciale del Modello;
- Reati transnazionali (art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*).

La scelta della Banca di limitare l'analisi a queste categorie di reati, ed adottare per essi gli specifici presidi di cui al Modello, è stata effettuata sulla base di considerazioni che tengono conto:

- i) della attività svolta;
- ii) del contesto socio economico in cui opera;
- iii) dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Banca istaura con soggetti terzi.

Per ciascuna delle suddette categorie, la Banca ha identificato i reati rilevanti in relazione alla propria operatività e valutato il livello di rischio di compimento (alto/basso).

Si precisa che si è ritenuto ragionevole non prevedere all'interno del presente Modello procedure e presidi specifici idonei a prevenire i reati a basso rischio di compimento, ovvero quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies e art. 25-quater 1) ad eccezione del delitto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Reati transnazionali (art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006)
- Alcune fattispecie di reati ambientali (art. 25-undecies).

Per i reati appartenenti alle suddette categorie, così come gli altri reati previsti dal Decreto – e non considerati dal presente Modello – la Banca ritiene che possa costituire efficace sistema di prevenzione l'insieme dei principi e delle regole di *corporate governance*, desumibili dallo Statuto della Banca e dalla Carta dei Principi e Codice di Comportamento e dal complesso della normativa organizzativa interna.

Nella tabella seguente (cfr. paragrafo successivo [“MAPPA DEI REATI RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL DECRETO N. 231”](#)) sono riportati, suddivisi per categoria, gli illeciti penali e amministrativi “rilevanti” per la Banca ai sensi del Decreto, con indicazione dell'eventuale rischio connesso al verificarsi dei medesimi in ragione dell'operatività della Banca.

Per ciascun illecito rilevante, sono inoltre identificati:

- i processi di riferimento, ovvero i processi a rischio “reato”. La possibilità di commissione dei reati è valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell'attività, indipendentemente da chi la svolga e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi;
- i principali soggetti coinvolti nei processi “a rischio”;
- i presidi idonei a prevenire il compimento dell'illecito. I presidi possono essere costituiti da disposizioni interne della Banca (Statuto, Policy e Regolamenti, Procedure del Manuale delle Procedure Aziendale, Ordini di Servizio o qualsiasi alla disposizione interna di carattere normativo e/o precettivo) in quanto parti sostanziali del sistema dei controlli predisposto dalla Banca;
- presidi specifici 231, sintetizzati nelle schede di dettaglio (cfr. paragrafo successivo [“SCHEDE DI DETTAGLIO – PRESIDI SPECIFICI 231”](#)).

MAPPA DEI REATI RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL D.LGS. N. 231

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Malversazione a danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p>	<p>Reato realizzabile nelle ipotesi in cui la Società richieda finanziamenti pubblici ovvero prenda parte a gare pubbliche di appalto o vendita, e destini i fondi agevolati così ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati ovvero presenti dichiarazioni o documenti falsi o omissivi, o attestanti cose non vere al fine di ottenere indebitamente dei finanziamenti o partecipare a gare pubbliche</p>	<p>Richiesta di finanziamenti pubblici o presentazione di domande per partecipare a gare d'appalto o di vendita pubbliche</p>	<p>Funzione Risorse Umane</p> <p>Ogni altra Funzione interessata alla richiesta di finanziamenti pubblici o alla partecipazione a gare pubbliche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Capitolo S.09.02 - Valutazione, sviluppo, formazione e revisione salariale - Presidi specifici 231 (Scheda 1)
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p>	<p>Reato ipotizzabile nei casi di predisposizione e presentazione di documentazione contenente informazioni false o fuorvianti che inducano in errore la Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: evitare l'applicazione di una sanzione, ispezione e/o accertamento)</p>	<p>Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e /o altro Ente Pubblico (in particolare, UIF, Guardia di Finanza, INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, etc.)</p>	<p>Tutte Funzioni incaricate della predisposizione e/o invio di documenti/comunicazioni x le Autorità di Vigilanza e/o altro Ente Pubblico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Capitolo S.02.01 - Gestione comunicazioni periodiche - Capitolo S.02.02 - Gestione comunicazioni, dati e richieste - Capitolo S.02.03 - Gestione segnalazioni di vigilanza - Regolamento della Funzione Internal Audit - Regolamento della Funzione Compliance e Antiriciclaggio - Regolamento Antiriciclaggio - Capitolo S.04.02 - Antiriciclaggio e Antiterrorismo - Regolamento ICAAP - Capitolo S.03.02 - Presidio dei rischi - Capitolo S.09.03 - Amministrazione del personale - Presidi specifici 231 (Scheda 1)

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
			Gestione del contenzioso (con i dipendenti, tributario, ordinario o amministrativo)	Funzione Legale e Societario Funzione Risorse Umane Qualsiasi altra Funzione coinvolta in un contenzioso	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Capitolo S.06.01 - Gestione attività societarie - Capitolo S.09.03 - Amministrazione del personale
			Richiesta di finanziamenti pubblici o presentazione di domande per partecipare a gare d'appalto o di vendite pubbliche	Funzione Risorse Umane Ogni altra Funzione interessata alla richiesta di finanziamenti pubblici o alla partecipazione a gare pubbliche	- Carta dei principi e codice di comportamento - Capitolo S.09.02 - Valutazione, sviluppo, formazione e revisione salariale - Presidi specifici 231 (Scheda 1)
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)	Reato ipotizzabile in caso di alterazioni nel funzionamento del sistema informatico o telematico ovvero di interventi su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, realizzati senza diritto al solo fine di procurare un ingiusto profitto con danno dello Stato o di un altro ente pubblico	Gestione sicurezza sistemi informativi Outsourcer informativo	Funzione Sistemi Informativi Area Canali Digitali Tutte le Funzioni che hanno accesso a sistemi informativi <i>Outsourcer Informatico</i>	- Carta dei principi e codice di comportamento - Rischio informatico e Continuità Operativa - Policy di Sicurezza Informatica - Policy di Sicurezza Informatica per i servizi di pagamento via internet - Documento di Indirizzo Strategico in Materia di Sistemi Informativi - Procedura S.11.1 Gestione Tecnologie e Sistemi, Applicazioni ed Attività Connesse (con Appendice sulla Sicurezza Informativa) - B.10.06 Gestione degli errori e prevenzione delle frodi - Norme contrattuali con <i>Outsourcer</i> informatico
			Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e /o altro Ente Pubblico (in particolare, UIF, Guardia di Finanza, INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, etc.)	Amministratore Delegato Direttore Generale Tutte le Funzioni che hanno rapporti con le Autorità di Vigilanza e/o altro Ente Pubblico	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Capitolo S.13.01 – Gestione acquisti e servizi logistici/ausiliari - Capitolo S.08.07 - Fornitori e fatturazione

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
	d'Ufficio (artt. 319, 320, 321, 322 bis c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 e 322 bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 322 e 322 bis c.p.)	servizio) compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche se si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale e amministrativo	Corruzione in atti giudiziari (art. 322 e 322 bis c.p.) Gestione del contenzioso (con i dipendenti, tributario, ordinario o amministrativo)		- Capitolo S.8.10 - Fatturazione e altre attività contabili relative all'Area Investment Banking - Presidi specifici 231 (Scheda 1)
			Selezione/assunzione/gestione delle Risorse Umane	Funzione Legale e Societario Funzione Risorse Umane Qualsiasi altro soggetto coinvolto in un contenzioso	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Capitolo S.06.02 - Gestione attività legale e contenzioso - Capitolo S.09.01 - Amministrazione del personale - Capitolo S.13.01 – Gestione acquisti e servizi logistici/ausiliari - Capitolo S.08.07 - Fornitori e fatturazione - Capitolo S.8.10 - Fatturazione e altre attività contabili relative all'Area Investment Banking
			Selezione dei Fornitori/Consulenti	Funzione Servizi Generali Funzione Contabilità Generale Qualsiasi altro soggetto incaricato della selezione di un Fornitore/Consulente	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Capitolo S.13.01 – Gestione acquisti e servizi logistici/ausiliari - Capitolo S.08.07 - Fornitori e fatturazione - Capitolo S.8.10 - Fatturazione e altre attività contabili relative all'Area Investment Banking - Presidi specifici 231 (Scheda 1)

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
			Prestazione servizi di investimento, attività Bancaria o altri servizi alla clientela	Area Finanza Area Private Banking Area Investment Banking	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Strategia di Accettazione e Classificazione della Clientela - Capitolo B.01.01 - Apertura rapporti Clientela private Banking (gestione deroghe) - Capitolo B.01.03 - Gestione rapporti Clientela Finanza - Capitolo B.9.1.- Investment Banking - Attività di Business - Presidi specifici 231 (Scheda 1)
DELITTI INFORMATICI					
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Falsità informatica (art. 491 bis c.p.)	Reato ipotizzabile in caso di alterazioni di documenti informativi privati aventi idoneità probatoria ⁽²⁾ al fine procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad altri un danno	Gestione sicurezza dei sistemi informativi	Funzione Sistemi Informativi Area Canali Digitali Tutte le Aree/Funzioni incaricate della produzione di documenti informativi con idoneità probatoria <i>Outsourcer</i> Informatico	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e codice di comportamento - Rischio informatico e Continuità Operativa - Policy di Sicurezza Informatica - Policy di Sicurezza Informatica per i servizi di pagamento via internet - Documento di Indirizzo Strategico in Materia di Sistemi Informativi - Capitolo S.11.1 Gestione Tecnologie e Sistemi, Applicazioni ed Attività Connesse (con Appendice sulla Sicurezza Informatica) - Capitolo S.11.3 Posta Elettronica Certificata e Certificati di Firma Elettronica - B.10.06 Gestione degli errori e prevenzione delle frodi - Norme contrattuali con <i>Outsourcer</i> Informatico

(2) Il documento informatico consiste nella "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" (all'art.1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, contenente il Codice dell'Amministrazione Digitale). La tutela penale è riferita in particolare ai documenti informatici aventi "idoneità probatoria" ossia a quei documenti informatici formati nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento ai sensi degli articoli 20 e ss. del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quarter c.p.)</p>	Reato ipotizzabile in caso di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico ovvero indebito trattenimento, anche se non finalizzato all'acquisizione o alla duplicazione di informazioni o dati riservati.	Gestione sicurezza dei sistemi informativi	<p>Funzione Sistemi Informativi</p> <p>Area Canali Digitali</p> <p>Tutti le Aree/Funzioni della Banca che hanno accesso a sistemi informativi</p> <p><i>Outsourcer</i> Informatico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e codice di comportamento - Rischio informatico e Continuità Operativa - Policy di Sicurezza Informatica - Policy di Sicurezza Informatica per i servizi di pagamento via internet - Documento di Indirizzo Strategico in Materia di Sistemi Informativi - Capitolo S.11.1 Gestione Tecnologie e Sistemi, Applicazioni ed Attività Connesse (con Appendice sulla Sicurezza Informatica) - Capitolo S.11.3 Posta Elettronica Certificata e Certificati di Firma Elettronica - B.10.06 Gestione degli errori e prevenzione delle frodi - Norme contrattuali con <i>Outsourcer</i> informatico
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)	Reato ipotizzabile in caso di condotte finalizzate al danneggiamento dei sistemi informatici che siano in grado di incidere negativamente sulla corretta funzionalità degli stessi	Gestione sicurezza dei sistemi informativi	<p>Funzione Sistemi Informativi</p> <p>Area Canali Digitali</p> <p>Tutti le Aree/Funzioni della Banca che hanno accesso a sistemi informativi</p> <p><i>Outsourcer</i> Informatico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e codice di comportamento - Rischio informatico e Continuità Operativa - Policy di Sicurezza Informatica - Policy di Sicurezza Informatica per i servizi di pagamento via internet - Documento di Indirizzo Strategico in Materia di Sistemi Informativi - Capitolo S.11.1 Gestione Tecnologie e Sistemi, Applicazioni ed Attività Connesse (con Appendice sulla Sicurezza Informatica) - B.10.06 Gestione degli errori e prevenzione delle frodi - Business Continuity Management - Gestione della Continuità Operativa

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
					- Norme contrattuali con <i>Outsourcer</i> informatico
FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO					
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Reato ipotizzabile in caso in cui vengano spese o messe in circolazione monete contraffatte o alterate, anche qualora avvenga in buona fede	Gestione dell'operatività di cassa	Area Private Banking Area Amministrazione	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Capitolo B.02.01 - Operatività di cassa (in contante o con assegni) - Capitolo S.08.08 - Altre attività contabili (gestione piccola cassa) - Capitolo S.04.02 - Antiriciclaggio e Antiterrorismo
REATI SOCIETARI					
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Reato ipotizzabile qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,	Tenuta della Contabilità Predisposizione della situazione contabile annuale e infra-annuale e altri documenti rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo	Amministratori Amministratore Delegato Membri del Collegio Sindacale Direttore generale Dirigente Preposto Funzione Contabilità Generale Funzione Pianificazione e Controllo Funzione Risk Management Funzione Comunicazione ed Eventi Funzione Sviluppo Prodotti Ogni altra Funzione coinvolta nella predisposizione, elaborazione dei documenti contabili	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Regolamento Market Abuse - Capitolo S.08.02 - Chiusure mensili - Capitolo S.08.03 - Bilancio d'esercizio (schemi contabili) - Capitolo S.08.04 - Bilancio Consolidato (schemi contabili consolidati) - Capitolo S.08.05 - Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili - Capitolo S.08.06 - Relazioni di bilancio - Capitolo S.04.03 - Gestione

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
		patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.			operazioni con Parti Correlate o con potenziale interesse degli Amministratori - Capitolo S.06.01 - Gestione attività societarie - Capitolo S.07.02 - Gestione attività di comunicazione ed eventi Presidi specifici 231 (scheda 2)
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Reato realizzabile attraverso la condotta degli amministratori che ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione dei soci, organi sociali e società di revisione, occultando documenti o con altri idonei artifici	Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile o collegio sindacale	Amministratori Amministratore Delegato Direttore Generale Dirigente Preposto Funzione Contabilità Generale Funzione Legale e Societario	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Regolamento del Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Capitolo S.06.01 - Gestione attività societarie - Capitolo S.08.05 - Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili - Presidi specifici 231 (scheda 2)
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Reato ipotizzabile in caso di restituzione dei conferimenti ai soci (anche simulata) o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. Il reato di illegale ripartizione degli utili e riserve consiste nella ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve non distribuibili per legge	Tenuta della Contabilità Predisposizione della situazione contabile annuale e infra-annuale	Amministratori Amministratore Delegato Direttore generale Dirigente Preposto Funzione Contabilità Generale Ogni altra funzione coinvolta nella predisposizione, elaborazione dei documenti contabili	- Statuto - Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Regolamento del Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Capitolo S.08.02 - Chiusure mensili - Capitolo S.08.03 - Bilancio d'esercizio (schemi contabili) - Capitolo S.08.04 - Bilancio Consolidato (schemi contabili consolidati) - Capitolo S.08.05 - Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili - Capitolo S.08.06 - Relazioni di bilancio - Capitolo S.04.03 - Gestione operazioni con Parti Correlate o con potenziale interesse degli

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
					Amministratori - Presidi specifici 231 (scheda 2)
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Reato ipotizzabile in caso di predisposizione di piani acquisto di azioni proprie o di una società controllante da sottoporre all'assemblea, fuori dai casi consentiti dalla legge	Tenuta della Contabilità Predisposizione della situazione contabile annuale e infra-annuale	Amministratori Amministratore Delegato Direttore generale Dirigente Preposto Funzione Contabilità Generale Ogni altra Funzione coinvolta nella predisposizione, elaborazione dei documenti contabili	- Statuto - Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Regolamento acquisto azioni proprie - Regolamento del Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Capitolo S.08.02 - Chiusure mensili - Capitolo S.08.03 - Bilancio d'esercizio (schemi contabili) - Capitolo S.08.04 - Bilancio Consolidato (schemi contabili consolidati) - Capitolo S.08.05 - Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili - Capitolo S.08.06 - Relazioni di bilancio - Capitolo S.04.03 - Gestione operazioni con Parti Correlate o con potenziale interesse degli Amministratori - Presidi specifici 231 (scheda 2)
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Reato ipotizzabile nell'effettuazione di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, tali da cagionare danno ai creditori.	Tenuta della Contabilità Predisposizione della situazione contabile annuale e infra-annuale	Amministratori Amministratore Delegato Direttore generale Dirigente Preposto Funzione Contabilità Generale Area Finanza Ogni altra funzione coinvolta nella predisposizione, elaborazione dei documenti contabili	- Statuto - Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Regolamento Aziendale - Regolamento Area Finanza - Regolamento del Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Capitolo S.08.02 - Chiusure mensili - Capitolo S.08.03 - Bilancio d'esercizio (schemi contabili)

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
					Capitolo S.08.04 - Bilancio Consolidato (schemi contabili consolidati) - Capitolo S.08.05 - Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili - Capitolo S.08.06 - Relazioni di bilancio - Capitolo S.04.03 - Gestione operazioni con Parti Correlate o con potenziale interesse degli Amministratori - Presidi specifici 231 (scheda 2)
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Omessa comunicazione dei conflitti d'interesse (art. 2629 - bis c.c.)	Reato realizzabile in tutti i casi di mancata comunicazione di interessi nell'ambito di una determinata operazione	Tutti processi inerenti l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse degli Amministratori	Amministratori	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Regolamento del Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Procedura S.04.03 - Gestione operazioni con Parti Correlate o con potenziale interesse degli Amministratori
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)	Reato ipotizzabile in caso di formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione	Tenuta della Contabilità Predisposizione della situazione contabile annuale e infra-annuale	Amministratori Amministratore Delegato Direttore generale Dirigente Preposto Funzione Contabilità Generale Area Finanza Ogni altra funzione coinvolta nella predisposizione, elaborazione dei documenti contabili	- Statuto - Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Capitolo S.08.02 - Chiusure mensili - Capitolo S.08.03 - Bilancio d'esercizio (schemi contabili) - Capitolo S.08.04 - Bilancio Consolidato (schemi contabili consolidati) - Capitolo S.08.05 - Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili - Capitolo S.08.06 - Relazioni di bilancio - Presidi specifici 231 (scheda 2)

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</p>	<p>Reato realizzabile da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che, anche per interposta persona, o da soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. (corruzione passiva)</p> <p>Reato connesso alla dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza qualora sia idonea a determinare il soggetto attivo a porre in essere la condotta di corruzione passiva. (corruzione attiva)</p>	<p>Tenuta della Contabilità</p> <p>Predisposizione della situazione contabile annuale e infra-annuale</p> <p>Selezione dei Fornitori/Consulenti</p> <p>Prestazione servizi di investimento, attività Bancaria o altri servizi alla clientela</p>	<p>Amministratori Amministratore Delegato Membri del Collegio Sindacale Direttore Generale Dirigente Preposto Collegio Sindacale Liquidatori</p> <p>Qualsiasi soggetto riconducibile alla Banca, sottoposto alla direzione e vigilanza dei soggetti sopra elencati, in particolar modo appartenente alle funzioni di <i>business</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Politica di Remunerazione e Incentivazione del Personale - Capitolo S.08.02 - Chiusure mensili - Capitolo S.08.03 - Bilancio d'esercizio (schemi contabili) - Capitolo S.08.04 - Bilancio Consolidato (schemi contabili consolidati) - Capitolo S.08.05 - Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili - Capitolo S.08.06 - Relazioni di bilancio - Capitolo S.9.1 – Gestione del Personale - Selezione, assunzione, trasferimento e cessazione del Personale - Capitolo S.13.01 – Gestione acquisti e servizi logistici/ausiliari - Capitolo S.08.07 - Fornitori e fatturazione - Strategia di Accettazione e Classificazione della Clientela - Capitolo B.01.01 - Apertura rapporti Clientela private Banking (gestione deroghe) - Capitolo B.01.03 - Gestione rapporti Clientela Finanza - Capitolo B.9.1.- Investment Banking – Attività di Business -Capitolo B.3.1 - Esecuzione, Ricezione e trasmissione, negoziazione in conto proprio (<i>intermediazione mobiliare</i>) – gestione ordini

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
					<ul style="list-style-type: none"> - Capitolo B.3.2 - Collocamento – Offerta OICR e prodotti assicurativi - Capitolo B.3.3. - Collocamento – Offerte Pubbliche (OPV, OPS, OPA) - Capitolo B.3.4. Gestione individuale di portafogli - Capitolo B. 3.5 - Consulenza in materia di investimenti Capitolo b.3.8 – Intermediazione assicurativa - B.10.01 Gestione delle attività di Onboarding - B.10.02 Movimentazione e Gestione Account - B.10.03 Carte Prepagate - B.10.04 Conto Corrente Digitale - B.10.05 Clientela Merchant - Presidi specifici 231 (scheda 2)
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>	<p>Reato realizzabile nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti, i sindaci e i liquidatori, nonché coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>	<p>Tenuta della Contabilità</p> <p>Predisposizione della situazione contabile annuale e infra-annuale</p> <p>Selezione dei Fornitori/Consulenti</p> <p>Prestazione servizi di investimento, attività Bancaria o altri servizi alla clientela</p>	<p>Amministratori</p> <p>Amministratore Delegato</p> <p>Membri del Collegio Sindacale</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Dirigente Preposto</p> <p>Collegio Sindacale</p> <p>Liquidatori</p> <p>Coloro che svolgono attività lavorativa nella Banca con l'esercizio di funzioni direttive</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Politica di Remunerazione e Incentivazione del Personale - Capitolo S.08.02 - Chiusure mensili - Capitolo S.08.03 - Bilancio d'esercizio (schemi contabili) - Capitolo S.08.04 - Bilancio Consolidato (schemi contabili consolidati) - Capitolo S.08.05 - Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili - Capitolo S.08.06 - Relazioni di bilancio - Capitolo S.9.1 – Gestione del Personale - Selezione, assunzione, trasferimento e cessazione del Personale - Capitolo S.13.01 – Gestione acquisti

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
					<ul style="list-style-type: none"> e servizi logistici/ausiliari - Capitolo S.08.07 - Fornitori e fatturazione - Strategia di Accettazione e Classificazione della Clientela - Capitolo B.01.01 - Apertura rapporti Clientela private Banking (gestione deroghe) - Capitolo B.01.03 - Gestione rapporti Clientela Finanza - Capitolo B.9.1.- Investment Banking – Attività di Business -Capitolo B.3.1 - Esecuzione, Ricezione e trasmissione, negoziazione in conto proprio (<i>intermediazione mobiliare</i>) – gestione ordini - Capitolo B.3.2 - Collocamento – Offerta OICR e prodotti assicurativi - Capitolo B.3.3. - Collocamento – Offerte Pubbliche (OPV, OPS, OPA) - Capitolo B.3.4. Gestione individuale di portafogli - Capitolo B. 3.5 - Consulenza in materia di investimenti Capitolo b.3.8 – Intermediazione assicurativa - B.10.01 Gestione delle attività di Onboarding - B.10.02 Movimentazione e Gestione Account - B.10.03 Carte Prepagate - B.10.04 Conto Corrente Digitale - B.10.05 Clientela Merchant - Presidi specifici 231 (scheda 2)
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p>	<p>Reato realizzabile mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti volti a formare artificialmente la maggioranza assembleare</p>	<p>Tutti i processi che possono riguardare un atto o un'attività mirati ad influenzare artificialmente le decisioni assembleari</p>	<p>Soci Amministratori Direttore Generale Dirigente Preposto Funzione Legale e Societario</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Statuto - Carta dei principi e codice di comportamento - Presidi specifici 231 (scheda 2)

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Reato ipotizzabile in caso di diffusione di notizie false su una società non quotata, tali da ingenerare un sensibile aumento del valore delle azioni della stessa, laddove da tale attività possa derivare un vantaggio o sussistere un interesse per la Banca.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione delle informazioni "price sensitive" relative a strumenti finanziari non quotati e finalizzati ad evitarne la diffusione e/o l'utilizzo per operazioni di investimento e disinvestimento	Area Private Banking Area Finanza Area Prodotti e Servizi Area Investment Banking Funzione Crediti Comitato Crediti	- Carta dei principi e codice di comportamento Si rinvia, per quanto applicabile agli strumenti finanziari quotandi, alla trattazione dei reati di abuso di mercato Laddove applicabili si applicano i presidi previsti per il reato di manipolazione del mercato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Reato ipotizzabile mediante l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero mediante omissione/occultamento di comunicazioni obbligatorie, in relazione all'invio delle segnalazioni di vigilanza nonché in relazione alle ispezioni e alle richieste di chiarimenti inoltrati dall'Autorità di Vigilanza	Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	Amministratori Amministratore Delegato Membri del Collegio Sindacale Direttore Generale Funzione Contabilità Generale Funzione Segnalazioni di Vigilanza Funzione Legale e Societario Funzione di Controllo Ogni Funzione coinvolta di volta in volta nella trasmissione di comunicazioni e informazioni alle Autorità	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri delegati - Capitolo S.02.01 - Gestione comunicazioni periodiche - Capitolo S.02.02 - Gestione comunicazioni, dati e richieste - Capitolo S.02.03 - Gestione segnalazioni di vigilanza - Regolamento della Funzione Internal Audit - Regolamento della Funzione Compliance e Antiriciclaggio - Regolamento Antiriciclaggio - Capitolo S.04.02 - Antiriciclaggio e Antiterrorismo - Regolamento ICAAP - Capitolo S.06.01 Gestione attività societarie - Capitolo S.03.02 - Presidio dei rischi - Presidi specifici 231 (scheda 2)

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE					
Articolo 25- <i>quinquies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	Reato connesso al: 1) reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.	Selezione/assunzione/gestione delle Risorse Umane	Funzione Risorse Umane e ogni soggetto coinvolto nel processo di selezione del personale	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri Delegati - Capitolo S.9.1 – Gestione del Personale - Selezione, assunzione, trasferimento e cessazione del Personale - Capitolo S.13.01 - Gestione acquisti e servizi logistici/ausiliari
ABUSI DI MERCATO					
Articolo 25- <i>sexies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Abuso informazioni privilegiate (art. 184 - 187-bis TUF)	Reato connesso alla possibilità di accesso ad informazioni riservate, sia da soggetti che operano all'interno della società, sia da personale esterno.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione delle Informazioni riservate " <i>price sensitive</i> " al fine di evitarne la diffusione e/o l'utilizzo per operazioni di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari quotati o quotandi.	Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate Sistemi Informativi Qualsiasi altro soggetto che può avere accesso a informazioni privilegiate	- Carta dei principi e Codice di Comportamento - Poteri delegati - Regolamento Aziendale - Regolamento Market Abuse - Regolamento Operazioni Parti correlate - Capitolo S.08.03 - Bilancio d'esercizio - Capitolo S.08.04 - Bilancio Consolidato - Capitolo S.08.06 - Relazioni di bilancio - Presidi specifici 231 (scheda 3)
Articolo 25- <i>sexies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF)	Reato connesso alla diffusione di notizie false o al compimento di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione delle Informazioni riservate " <i>price sensitive</i> " al fine di evitarne la diffusione e/o l'utilizzo per operazioni di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari quotati o quotandi.	Area Finanza Area Investment Banking Area Private Banking Funzione Investment Advisory Funzione Sistemi Informativi Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate	- Carta dei principi e Codice di Comportamento - Poteri delegati - Regolamento Aziendale - Regolamento "Market Abuse" - Regolamento Operazioni Parti correlate - Regolamento Area Finanza - Regolamento per l'assunzione dei rischi di Credito

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
					<ul style="list-style-type: none"> - Capitolo B.03.01 - Presidio operativo dei rischi - Capitolo B.03.01 – Intermediazione mobiliare – gestione ordini - Capitolo B.03.02 – Collocamento – Offerta OICR e Prodotti assicurativi - Capitolo B.03.03 – Collocamento – Offerte Pubbliche - Capitolo B.04.01 – Gestione della Proprietà – Gestione ordini - Procedura B.05.03 - Operatività di mercato aperto - Procedura B.06.02 - Operations Post trade (Gestione conto errori) - Presidi specifici 231 (scheda 3)
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI/GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO					
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</p> <p>Lesioni personali colpose (art. 589 c.p.)</p>	<p>Reato ipotizzabile in caso di morte o lesioni personali gravi di una persona causate per colpa, in seguito alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</p>	<p>Gestione sicurezza fisica</p>	<p>Datore di lavoro Dirigente delegato alla sicurezza Tutte le Funzione Aziendali</p> <p><i>Outsourcer</i> per la sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e Codice di Comportamento - Procedura S.12.1 - Sicurezza sul lavoro DPS (documento programmatico per la sicurezza) - DVR (documento per la valutazione dei rischi) - DUVRI (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze) - Procura del Delegato - Norme contrattuali con <i>Outsourcer</i>
RICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO					
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> <p>Art. 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Legge 153/2016)</p>	<p>Ricettazione (art. 648 c.p.)</p> <p>Riciclaggio (648 bis c.p.)</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)</p>	<p>Reato ipotizzabile in caso di concorso in reati commessi da propri clienti/fornitori, mediante acquisizione, impiego o occultamento in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto.</p>	<p>I processi rilevanti sono quelli relativi all'apertura dei Rapporti e alla movimentazione della liquidità</p>	<p>Amministratore Delegato Direttore Generale Area Finanza Area Private Banking Area Investment Banking Area Canali Digitali Area Amministrazione Funzione Internal Audit Funzione Compliance e Antiriciclaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principi e Codice di Comportamento - Poteri delegati - Regolamento aziendale - Regolamento antiriciclaggio - Strategia di classificazione e accettazione della Clientela - Regolamento per l'assunzione dei rischi di credito

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
	<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 - bis)</p> <p>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (270 quinquies.1 comma 1 e 2 c.p.)</p> <p>Sottrazione di beni sequestrati (270 quinquies.2 c.p.)</p>	<p>Reato ipotizzabile in caso di finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico</p> <p>Reato ipotizzabile in caso di raccolta, erogazione, messa a disposizione di denaro o di beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere il compimento di condotte con finalità terroristiche</p> <p>Reato ipotizzabile in caso di deposito o custodia di beni o somme di denaro destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere il compimento di condotte con finalità terroristiche</p> <p>Reato ipotizzabile in caso di sottrazione, distruzione, dispersione, soppressione o deterioramento di beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Capitolo S.04.02 - Antiriciclaggio e Antiterrorismo Capitolo B.01.01 - Apertura rapporti Clientela Private Banking - Capitolo B.01.03 - Gestione rapporti Clientela Finanza - Capitolo B.02.01 - Operatività di cassa (in contante o con assegni) - Capitolo B.02.02 - Operatività con bonifico - Capitolo B.07.01 - Richieste di credito Clientela Private Banking - Capitolo B.07.04 - Gestione Linee di Credito Operativo Clientela Finanza - Capitolo B.9.1.- Investment Banking – Attività di Business - Capitolo B.1.6 Gestione rapporti dormienti e sequestrati - B.10.01 Gestione delle attività di Onboarding - B.10.02 Movimentazione e Gestione Account - B.10.03 Carte Prepagate - B.10.04 Conto Corrente Digitale - B.10.05 Clientela Merchant
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 232</p>	<p>Auto-riciclaggio (art. 648 ter.1 del c.p.)</p>	<p>Reato ipotizzabile nel caso in cui, il soggetto che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca o trasferisca il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria</p>	<p>I processi rilevanti sono quelli relativi all'apertura dei Rapporti e alla movimentazione della liquidità</p>	<p>Amministratore Delegato Direttore Generale Area Finanza Area Private Banking Area Amministrazione Internal Audit Compliance e Antiriciclaggio Area Canali Digitali</p>	<p>Tutti i Presidi già individuati per la prevenzione di reati che riguardano la movimentazione di liquidità</p>

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA					
Articolo 25-decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)	Reato che si configura qualora un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, qualora questa ha la facoltà di rispondere. Tali condotte delittuose possono verificarsi unicamente nel contesto di indagini e procedimenti giudiziari abbia effetti sostanziali in un altro Stato	Rapporti con l'Autorità Giudiziaria in occasione di indagini e procedimenti giudiziari	Amministratore Delegato Direttore Generale Tutte le Funzione	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri Delegati - Presidi specifici 231 (Scheda 4)
REATI AMBIENTALI					
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Scarichi di acque reflue (art. 137 del D.Lgs. 152/2006 –) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs 152/2006) Divieto di abbandono (art. 192 D. Lgs 152/2006) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs 152/2006)	Reato che si realizza qualora non sia rispettata la normativa in materia di scarichi di acque reflue Reati che si configurano qualora non venga rispettata la normativa in materia di tracciamento e smaltimento dei rifiuti	Censimento degli scarichi Gestione della richiesta e del rinnovo delle autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la PA Individuazione della tipologia dei rifiuti prodotti e da smaltire Modalità di raccolta/deposito dei rifiuti Selezione fornitori di servizi di smaltimento dei rifiuti Affidamento dei rifiuti allo smaltitore Valutazione del merito creditizio da parte della Banca a favore di imprese o di soggetti che professionalmente svolgono attività che possono presentare un rischio ambientale.	Legale Rappresentante Contractor e/o Outsourcer Legale Rappresentante Dipendenti Fornitori/Enti esterni Contractor e/o Outsourcer	- Codice di Comportamento - Poteri delegati - Strategia di accettazione e classificazione della Clientela - Capitolo S.13.01 Gestione acquisti e servizi logistici/ausiliari - Nel caso in cui vi siano cantieri e/o lavori in corso: Norme contrattuali con Contractor e/o Outsourcer Nel caso in cui la Banca si avvalga di fornitori per la gestione e lo smaltimento di rifiuti particolarmente inquinanti: norme contrattuali - Presidi specifici 231 (Scheda 5)

Rif. Decreto n. 231	Illecito	Fattispecie di Reato	Processi di riferimento	Soggetti coinvolti	Presidi
	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs 152/2006) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 6 c. 2 D. L. 138/2011)				
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE					
Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 del D.lgs 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione)	Reato che si configura nel procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri (a tempo determinato ed indeterminato) sprovvisti del permesso di soggiorno	Selezione/assunzione/gestione delle Risorse Umane	Funzione Risorse Umane e ogni soggetto coinvolto nel processo di selezione del personale	- Carta dei principi e codice di comportamento - Poteri Delegati - Capitolo S.9.1 – Gestione del Personale - Selezione, assunzione, trasferimento e cessazione del Personale

SCHEDE DI DETTAGLIO – PRESIDI SPECIFICI 231

Scheda 1 – Reati contro la Pubblica Amministrazione

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
<p>Malversazione a danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E fatto divieto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura ▪ destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi
<p>Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto d'Ufficio (artt. 318, 320, 321, 322-bis c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'Ufficio (artt. 319, 320, 321, 322 bis c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 e 322 bis c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 322 e 322 bis c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' fatto divieto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi Pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura ▪ presentare alle Autorità Pubbliche documentazione falsa o attestante cose non vere ovvero omettere la comunicazione di fatti e informazioni rilevanti al fine di evitare ispezioni, sanzioni accertamenti; ▪ effettuare o promettere, a favore dei Clienti, condizioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione del rapporto contrattuale con essi costituito ▪ riconoscere, in favore dei fornitori e dei consulenti esterni, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato • Alle eventuali ispezioni, perquisizione o comunque agli accessi condotti dalla Autorità pubbliche di Vigilanza presso la sede della banca, devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Banca, salvo casi di forza maggiore. In particolare devono essere presenti almeno due persone, ovvero il Responsabile di Funzione accompagnato dalla Direzione e/o da uno dei più stretti Collaboratori • In caso di visite ispettive, deve essere garantita la massima collaborazione di tutte le Funzioni interessate con l'individuazione di un referente, affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo; copia dei verbali redatti in sede di ispezione, perquisizione o accesso deve essere trasmessa all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale. • Nell'ambito della prestazione di servizi di investimento o bancari a Clientela legata alla Pubblica Amministrazione, è necessario godere di una specifica autorizzazione in tal senso da parte della Banca (consistente in un apposita delega)

Scheda 2 – Reati Societari

REATI SOCIETARI	
<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</p> <p>False comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci o dei Creditori (art. 2622 c.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, è vietato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Esporre fatti materiali non rispondenti al vero ▪ Porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extra-contabili (ad esempio, ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra-fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”; ▪ Omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca
<p>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nei rapporti con i Soci, la Società di revisione e gli altri Organi Sociali è fatto divieto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ occultare documenti ▪ rifiutare di fornire informazioni o documentazione richieste ▪ produrre documentazione falsa o attestante cose non vere ▪ omettere la comunicazione di fatti e informazioni rilevanti ▪ ostacolare l’accesso ad archivi/database (sia cartacei che informatici) e alle informazioni ivi contenute ▪ impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione
<p>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</p> <p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</p> <p>Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In merito alle operazioni relative al capitale, è vietato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale ▪ ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite ▪ acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ▪ effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori ▪ formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione

REATI SOCIETARI	
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'ambito delle attività di acquisto di beni o di servizi, è fatto divieto agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, e ai soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri • Nell'ambito di attività di fornitura di servizi ad imprese, è vietata la dazione o la promessa di denaro o altra utilità agli esponenti delle stesse al fine di determinare questi soggetti a porre in essere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nei rapporti con la Pubblica Vigilanza è fatto divieto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ▪ occultare, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ▪ occultare documenti ▪ porre in essere comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione ▪ rifiutare di fornire informazioni o documentazione richieste ▪ produrre documentazione falsa o attestante cose non vere ▪ omettere la comunicazione di fatti e informazioni rilevanti ▪ impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, anche in sede di ispezione • Alle eventuali ispezioni, perquisizione o comunque agli accessi condotti dalla Autorità pubbliche di Vigilanza presso la sede della banca, devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Banca, salvo casi di forza maggiore. In particolare devono essere presenti almeno due persone, ovvero il Responsabile di Funzione accompagnato dalla Direzione e/o da uno dei più stretti Collaboratori • In caso di visite ispettive, deve essere garantita la massima collaborazione di tutte le Funzioni interessate con l'individuazione di un referente, affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo; copia dei verbali redatti in sede di ispezione, perquisizione o accesso devono essere trasmessi all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale

Scheda 3 – Abusi di mercato

ABUSI DI MERCATO	
<p>Abuso informazioni privilegiate (art. 184 - 187-bis TUF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' fatto espresso divieto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alterare con il proprio comportamento la corretta formazione dei prezzi degli strumenti finanziari, in particolare di porre in essere operazioni simulate ovvero altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati ▪ diffondere come certe notizie false o ritenute non affidabili, incomplete o erronee ▪ qualificare come "notizie" le voci, i c.d. "rumor", le semplici previsioni o altre informazioni che non siano notizie ▪ percepire dagli emittenti terzi, direttamente o indirettamente, somme di denaro, benefici, compensi o favori di varia natura, in particolare qualora i medesimi siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri o ad indurre i destinatari del presente Modello a tenere comportamenti comunque in contrasto con gli interessi degli investitori o dei soggetti per i quali operano • Gli addetti delle Funzioni interessati si astengono dal: <ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzare (i.e. ordini effettuati non ancora eseguiti), comunicare o diffondere (anche mediante attività di "consulenza", ad es. raccomandando determinate operazioni) informazioni privilegiate sia all'interno della struttura della Banca, che all'esterno ▪ utilizzare, negli eventuali propri colloqui con i clienti, termini o espressioni consapevolmente iperboliche, suggestive o denigratorie allo scopo di trarre in inganno il cliente ▪ effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa e dalle procedure aziendali) e se tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi ▪ vendere la totalità o la quasi totalità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario, a meno che tale operazione non risulti specificamente approvata dai competenti Organi aziendali e sulla base delle deleghe interne conferite ▪ richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza indicazioni di prezzo ▪ utilizzare acriticamente gli input informativi ricevuti dalle società emittenti, bensì effettuare tutte le verifiche necessarie o opportune che siano consentite in base ai ruoli ricoperti nell'ambito dell'operazione • In relazione alle operazioni di collocamento, gli addetti delle strutture interessate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ garantiscono, nel corso delle operazioni di collocamento, la assoluta riservatezza sulle operazione oggetto di mandato, in particolar modo nei confronti degli addetti alla negoziazione
<p>Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF)</p>	

ABUSI DI MERCATO	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ con riferimento alle operazioni alle quali la Banca partecipi con ruoli di Responsabile del collocamento o partecipi a consorzi di collocamento, predispongono e comunicano con la massima cautela alle funzioni competenti tutte le informazioni eventualmente necessarie ai fini di pervenire alla definizione dell'intervallo di prezzo, nonché di preparare eventuali analisi a supporto delle operazioni oggetto del mandato ▪ non si limitano ad utilizzare acriticamente gli input informativi ricevuti dalle società emittenti, bensì effettuare tutte le verifiche necessarie o opportune che siano consentite in base ai ruoli ricoperti nell'ambito dell'operazione • Presso l'Area Finanza è mantenuta una costante e necessaria presenza fisica dei Responsabili delle Funzioni Intermediazioni e Mercati (con particolare riferimento al Desk Equity) durante tutto il periodo di apertura dei mercati, al fine di permettere che gli stessi possano monitorare l'operatività degli addetti.

Scheda 4 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di influenzare in qualsiasi forma e modalità i soggetti eventualmente chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale • Divieto di compiere attività/operazioni che possano in qualsiasi modo ostacolare le attività di indagine delle Autorità competenti, qualora siano consapevoli della commissione o del tentativo di commissione di un illecito da parte di un altro soggetto

Scheda 5 – Reati ambientali

REATI AMBIENTALI	
<ul style="list-style-type: none"> - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs 152/2006) - Divieto di abbandono (art. 192 D. Lgs 152/2006) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs 152/2006) - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs 152/2006) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 6 c. 2 D. L. 138/2011) - Norme in materia ambientale (art. 137 D. Lgs 152/2006) - Scarichi al suolo (art. 103 D. Lgs 152/2006) - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D. Lgs 152/2006) 	<ul style="list-style-type: none"> • È fatto divieto di eludere la normativa speciale in materia di smaltimento di rifiuti. • È fatto divieto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ appaltare l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia e impiantistica elettrica, meccanica, idrico-sanitaria, speciale a <i>contractor</i> che non mettano in atto tutti gli interventi dettati dalle norme in materia di tutela dell'ambiente definite nel D. Lgs n. 152/2006 ("Testo Unico Ambientale"), fatto salvo quanto già previsto in materia dal Codice Penale; ▪ appaltare l'esecuzione di servizi di manutenzione straordinaria a <i>outsourcer</i> che non mettano in atto tutti gli interventi dettati dalle norme in materia di tutela dell'ambiente definite nel D. Lgs n. 152/2006 ("Testo Unico Ambientale"), fatto salvo quanto già previsto in materia dal Codice Penale • È fatto divieto di scaricare acque reflue in assenza di specifica autorizzazione. • È fatto divieto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ appaltare i servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti a fornitori o enti esterni che non mettano in atto tutti gli interventi dettati dalle norme in materia di tutela dell'ambiente definite nel D. Lgs n. 152/2006 ("Testo Unico Ambientale"), fatto salvo quanto già previsto in materia dal Codice Penale e che non siano in possesso delle necessarie autorizzazioni.

REATI AMBIENTALI	
- Scarichi in reti fognarie (art. 107 D. Lgs 152/2006)	
- Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D. Lgs 152/2006)	

Allegati

Allegato 1 – Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli Enti (*decreto legislativo 8 giugno e 2001, n. 231*)